

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO LEGISLATIVO
LUOGOTENENZIALE 23 NOVEMBRE 1944,
N. 382
(PUBBLICATO NELLA G.U. - Serie speciale -
del 23.12.1944, n. 98)

**Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e
sulle
Commissioni Centrali Professionali**

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 Decreto Legge Luogotenenziale
25 giugno 1944 N. 151;
Visti i Regi Decreti Legge 30 ottobre 1943 N.
2/B e 29 maggio 1944 N. 141;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato
per la Grazia e la Giustizia: Abbiamo
sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I
**Del Consiglio degli Ordini e Collegi
Professionali**

Art. 1.

Le funzioni relative alla custodia dell'Albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, Architetto, Chimico, Professionista in Economia e Commercio, Attuario, Agronomo, Ragioniere, Geometra, Perito, Agrario e Perito Industriale, sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del R. Decreto legge 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti se gli iscritti nell'Albo non superano i cento; di sette che superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento ma non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

Art 2.

I componenti del Consiglio sono eletti dalla Assemblea degli iscritti nell'Albo a maggioranza assoluta di voti segreti per mezzo di scheda contenenti un numero di nomi uguali a quello dei componenti da eleggersi. Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente un segretario ed un tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui convoca e presiede l'Assemblea. Il presidente deve in ogni modo convocare l'Assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio, ovvero da un quarto del numero degli iscritti. I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

Art. 3.

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per eventuale votazione di ballottaggio. L'Assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

Art. 4.

Nell'Assemblea per elezione del Consiglio un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i

presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio. Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la Grazia e Giustizia

AVVERTENZA – Alla denominazione di Commissioni Centrali usata dal decreto, deve intendersi sostituita, in base all'art. 2 del D.L. 19 giugno 1946, n. 6 quella di «Consigli Nazionali».

Art. 5.

Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il Presidente dichiara nuovamente convocata l'Assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità ed iscrizione il maggiore di età.

Art. 6.

Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'Albo può proporre reclamo alla Commissione Centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

Art. 7.

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone

alla approvazione dell'Assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Collegio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'Albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono i contributi a favore di Enti previdenziali di categoria, nessun pagamento oltre quelli previsti da questo Decreto può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'Albo.

Art. 8.

Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.

In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia, sentito il parere della Commissione Centrale. Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'Albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

Art. 9.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato, si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

CAPO II

Delle Commissioni Centrali

Art. 10.

Le Commissioni Centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di G. e G., e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.

La Commissione Centrale è formata di un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

Art. 11.

Nelle elezioni prevedute dal presente capo si intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, un voto per ogni duecento iscritti, fino a seicento iscritti, ed un voto per ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di

voti si applica la disposizione dell'art. 5 comma secondo.

Ogni Consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro per la G. e G. e composta da cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

Art. 12.

Quando gli iscritti appartengono ad un unico Albo con carattere Nazionale, la Commissione Centrale è eletta dall'Assemblea ed è formata di nove componenti.

Per l'elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione del Consiglio.

Art. 13.

I Consigli devono essere convocati per le elezioni, nei quindici giorni precedenti a quello in cui accade la Commissione Centrale. Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio e della Commissione Centrale. In mancanza di opzione nei dieci giorni successivi all'elezione, si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio. I componenti delle Commissioni Centrali restano in carica tre anni.

Art. 14.

I componenti delle Commissioni Centrali eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richieste dal Ministro per la Grazia e Giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'Albo per le spese del proprio funzionamento.

CAPO II

Disposizioni comuni

Art. 15.

I componenti del Consiglio o della Commissione Centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente. Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardano la Commissione Centrale si svolgono nei consigli che non hanno alcun componente

nella Commissione stessa. Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione Centrale.

Art. 16.

Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione Centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo.

Art. 17.

Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione Centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

CAPO V

Disposizioni finali

Art 23.

Nella prima attuazione di questo decreto l'Assemblea per la nomina dei componenti del Consiglio è convocata per ciascun Ordine o Collegio nella città in cui è costituito l'Albo, per la quarta domenica di gennaio 1945 ed in

seconda convocazione per la domenica successiva.

Nei territori che all'entrata in vigore di questo decreto non si trovano sotto l'Amministrazione del Governo Italiano, l'Assemblea è convocata per la prima domenica del secondo mese successivo a quello in cui il decreto stesso si rende applicabile nei predetti territori, ed in seconda convocazione per la domenica seguente.

La presidenza dell'Assemblea è assunta da una Giunta composta di tre professionisti scelti fra quelli di maggiore anzianità professionale.

Art. 24.

Fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, le funzioni del Consiglio Nazionale forense, sono esercitate da una Commissione forense straordinaria, nominata dal Ministro per la Grazia e Giustizia, e composta di nove avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte suprema di Cassazione.

La Commissione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario. Per la validità delle sedute si osserva la disposizione di cui all'art. 16 comma primo.

Art. 25.

Fino a quando non saranno elette le Commissioni Centrali:

- a) il reclamo di cui all'art. 6, è deciso dalla Commissione preveduta dall'art. 11;

- b) si prescinde, per lo scioglimento del Consiglio dal parere di cui all'art 8 comma terzo;
- c) il ricorso dei professionista alla Commissione Centrale avverso il provvedimento riguardante materia disciplinare ha effetto sospensivo, salvo che trattisi di radiazione dall'Albo a seguito di condanna penale.

Art. 26.

Con separato decreto saranno emanate le disposizioni concernenti i Consigli degli Ordini e la Commissione Centrale dei Giornalisti.

Art. 27

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1944.

Umberto di Savoia
Bonomi - Tupini

